SISTEMA SPRASE

ATTO N. 04/SPRASE

REGOLAMENTO DI PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE E VERIFICA DEI PIANI DI RIEQUILIBRIO E RESILIENZA INTERGENERAZIONALE

Codice: CP–04/SPRASE
Versione: 1.0
Classificazione: Regolamento tecnico-operativo
**Strumento attuativo della Convenzione Paluan per la Sovranità Sostanziale, la Prevenzione del Neocolonialismo e la Tutela delle Generazioni Future.

Principio direttivo:

Ogni vulnerabilità individuata deve generare un intervento misurabile; ogni intervento deve produrre una capacità durevole; ogni capacità acquisita deve rafforzare la libertà di scelta delle generazioni successive.

PREAMBOLO

Il presente Regolamento disciplina la progettazione, l'approvazione, il finanziamento, l'attuazione, il controllo e la verifica dei Piani di Riequilibrio e Resilienza Intergenerazionale, di seguito denominati PRRI.

I PRRI costituiscono lo strumento operativo attraverso il quale le valutazioni della Convenzione Paluan, le misurazioni del Sistema TSSM e le segnalazioni del SIASS possono essere tradotte, secondo le competenze e le procedure legittimamente applicabili, in programmi concreti di prevenzione, riequilibrio e rafforzamento delle capacità essenziali.

Il presente Atto considera che la sovranità sostanziale non si esaurisce nella titolarità formale di competenze o risorse, ma richiede la disponibilità effettiva di conoscenze, infrastrutture, capacità produttive, strumenti finanziari, competenze amministrative, alternative tecnologiche e possibilità di scelta.

La dipendenza strutturale non deve essere affrontata esclusivamente quando produce una crisi. Deve essere riconosciuta, misurata e progressivamente ridotta attraverso interventi proporzionati, sostenibili e verificabili.

La pianificazione deve inoltre impedire che i benefici immediati siano ottenuti trasferendo alle generazioni future passività sproporzionate, costi ambientali irreversibili, perdita di competenze o riduzione delle possibilità di sviluppo.

Il PRRI introduce pertanto una metodologia integrata che collega:

1. individuazione della vulnerabilità;
2. definizione dell'obiettivo;
3. analisi delle alternative;
4. progettazione dell'intervento;
5. valutazione delle risorse;
6. attuazione;
7. misurazione dei risultati;
8. verifica indipendente;
9. correzione;
10. consolidamento e trasferimento delle capacità.

TITOLO I – ISTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – Istituzione dei PRRI

1. È istituito il sistema dei Piani di Riequilibrio e Resilienza Intergenerazionale, denominato PRRI.
2. I PRRI sono strumenti programmatici e operativi destinati a ridurre vulnerabilità strutturali, rafforzare capacità essenziali e tutelare le possibilità di scelta delle generazioni future.
3. Ogni piano deve essere documentato, misurabile, temporalmente definito e sottoposto a verifica.
4. I piani possono essere individuali, settoriali, territoriali, istituzionali o multilaterali, secondo il rispettivo ambito di applicazione.

Articolo 2 – Finalità

I PRRI perseguono le seguenti finalità:

1. ridurre le dipendenze strutturali;
2. rafforzare l'autonomia economica sostanziale;
3. diversificare le fonti di approvvigionamento;
4. proteggere le infrastrutture essenziali;
5. sviluppare capacità produttive e tecnologiche;
6. rafforzare la sicurezza energetica e alimentare;
7. migliorare la resilienza finanziaria;
8. favorire la continuità dei servizi essenziali;
9. conservare e trasferire competenze;
10. proteggere il patrimonio naturale e ambientale;
11. evitare il trasferimento ingiustificato di costi alle generazioni future;
12. aumentare la capacità di prevenzione e risposta;
13. consolidare la capacità di autodeterminazione economica e sociale nel rispetto del diritto applicabile.

Articolo 3 – Collegamento con gli Atti precedenti

1. Il presente Atto attua operativamente:
   a. l'Atto n. 01/SPRASE – Convenzione Paluan;
   b. l'Atto n. 02/SPRASE – Regolamento tecnico TSSM;
   c. l'Atto n. 03/SPRASE – Regolamento operativo SIASS.
2. Il TSSM fornisce la base di misurazione.
3. Il SIASS individua e classifica le vulnerabilità.
4. Il PRRI definisce e organizza gli interventi.
5. I risultati del PRRI alimentano nuovamente il TSSM e il SIASS, generando un processo permanente di miglioramento.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

I PRRI possono essere predisposti, secondo le rispettive competenze e basi giuridiche, da:

1. Stati e amministrazioni pubbliche;
2. enti territoriali;
3. istituzioni economiche e finanziarie;
4. organizzazioni multilaterali;
5. organismi di ricerca;
6. istituzioni di formazione;
7. soggetti gestori di infrastrutture essenziali;
8. organizzazioni aderenti al sistema SPRASE.

L'adesione non attribuisce automaticamente poteri pubblici, personalità giuridica internazionale o competenze non conferite da un valido titolo giuridico.

Articolo 5 – Principi vincolanti per la progettazione tecnica

Ogni PRRI deve rispettare, nell'ambito della propria applicazione:

1. legalità;
2. necessità;
3. proporzionalità;
4. trasparenza;
5. sostenibilità economica;
6. sostenibilità ambientale;
7. responsabilità intergenerazionale;
8. tutela dei diritti fondamentali;
9. partecipazione informata;
10. verificabilità;
11. indipendenza dei controlli;
12. reversibilità, ove possibile;
13. prevenzione dei conflitti di interesse;
14. non discriminazione.

TITOLO II – ATTIVAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PIANI

Articolo 6 – Presupposti di attivazione

Un PRRI può essere attivato quando:

1. il SIASS individua una vulnerabilità significativa;
2. il TSSM evidenzia un deterioramento persistente;
3. una valutazione indipendente individua un rischio strutturale;
4. un'autorità competente rileva una criticità;
5. un programma strategico richiede una valutazione intergenerazionale;
6. una crisi evidenzia la necessità di modifiche strutturali;
7. un'analisi prospettica dimostra la possibile perdita di capacità essenziali.

Articolo 7 – Tipologie di piano

I PRRI si distinguono in:

A. Piano preventivo: interviene prima che la vulnerabilità diventi crisi.

B. Piano di riequilibrio: riduce dipendenze o squilibri già manifesti.

C. Piano di resilienza: rafforza la capacità di assorbire e superare eventi avversi.

D. Piano di ripristino: ricostituisce capacità compromesse.

E. Piano di trasformazione strutturale: modifica progressivamente un modello che produce dipendenze persistenti.

F. Piano intergenerazionale: protegge risorse, competenze e opportunità nel lungo periodo.

Articolo 8 – Classificazione per priorità

I piani sono classificati secondo quattro livelli operativi:

1. **Priorità ordinaria:** miglioramento programmato;
2. **Priorità elevata:** riduzione di una vulnerabilità significativa;
3. **Priorità critica:** protezione di una funzione essenziale;
4. **Priorità sistemica:** intervento coordinato su più dimensioni interdipendenti.

La classificazione non costituisce una dichiarazione giuridica di responsabilità e non sostituisce le decisioni delle autorità competenti.

Articolo 9 – Apertura del fascicolo PRRI

Ogni piano deve essere identificato mediante:

1. codice univoco;
2. denominazione;
3. soggetto proponente;
4. soggetto responsabile;
5. ambito territoriale o settoriale;
6. vulnerabilità di riferimento;
7. livello SIASS, ove presente;
8. dimensioni TSSM coinvolte;
9. durata prevista;
10. risorse inizialmente stimate;
11. data di apertura;
12. sistema di verifica.

Articolo 10 – Analisi iniziale

Prima della progettazione deve essere predisposta un'analisi iniziale contenente:

1. situazione di partenza;
2. dati disponibili;
3. dipendenze rilevate;
4. capacità esistenti;
5. criticità;
6. scenari di evoluzione;
7. conseguenze dell'inazione;
8. possibili alternative;
9. soggetti interessati;
10. effetti sulle generazioni future.

TITOLO III – METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

Articolo 11 – Diagnosi della vulnerabilità

La diagnosi individua:

1. origine del rischio;
2. fattori determinanti;
3. soggetti e sistemi esposti;
4. concentrazione delle dipendenze;
5. assenza di alternative;
6. capacità di sostituzione;
7. vulnerabilità organizzative;
8. effetti economici e sociali;
9. conseguenze ambientali;
10. possibili effetti intergenerazionali.

Articolo 12 – Individuazione delle cause strutturali

1. Il PRRI deve distinguere gli effetti immediati dalle cause strutturali.
2. Le cause possono essere:
   a. economiche;
   b. finanziarie;
   c. normative;
   d. tecnologiche;
   e. produttive;
   f. energetiche;
   g. logistiche;
   h. ambientali;
   i. amministrative;
   j. formative e culturali.
3. La progettazione deve evitare interventi che riducano temporaneamente i sintomi senza affrontare le cause documentate.

Articolo 13 – Definizione degli obiettivi

Ogni obiettivo deve essere:

1. specifico;
2. misurabile;
3. verificabile;
4. temporalmente definito;
5. proporzionato;
6. sostenibile;
7. coerente con il quadro giuridico applicabile.

Gli obiettivi devono distinguere tra risultati immediati, risultati strutturali e benefici intergenerazionali.

Articolo 14 – Analisi delle alternative

1. Ogni intervento significativo deve essere confrontato con alternative ragionevoli.
2. L'analisi considera:
   a. efficacia;
   b. costi;
   c. tempi;
   d. rischi;
   e. dipendenze create;
   f. impatto ambientale;
   g. effetti sociali;
   h. reversibilità;
   i. sostenibilità nel lungo periodo.
3. La scelta deve essere motivata.
4. L'opzione più costosa non è automaticamente quella più resiliente, così come quella meno costosa non è automaticamente quella più sostenibile.

Articolo 15 – Principio della riduzione netta delle dipendenze

1. Ogni piano deve misurare non soltanto le dipendenze eliminate, ma anche quelle eventualmente create.
2. Il risultato è valutato mediante un bilancio delle dipendenze.
3. Il bilancio distingue:
   a. dipendenze ridotte;
   b. dipendenze sostituite;
   c. nuove dipendenze introdotte;
   d. dipendenze residue;
   e. capacità autonome sviluppate.
4. Un intervento non può essere considerato pienamente riequilibrante se trasferisce una dipendenza critica da un soggetto a un altro senza ridurre il rischio complessivo.

Articolo 16 – Progettazione modulare

I PRRI devono essere articolati, ove possibile, in moduli autonomi e coordinati, in modo da:

1. permettere l'attuazione progressiva;
2. ridurre il rischio di blocco dell'intero programma;
3. consentire verifiche intermedie;
4. facilitare la correzione;
5. preservare la continuità delle funzioni essenziali;
6. rendere replicabili i risultati.

Articolo 17 – Valutazione preventiva dell'impatto intergenerazionale

1. Ogni PRRI deve valutare gli effetti su un orizzonte temporale coerente con la natura dell'intervento.
2. La valutazione considera almeno:
   a. costi e benefici distribuiti nel tempo;
   b. passività trasferite;
   c. consumo delle risorse;
   d. emissioni e impatti ambientali;
   e. perdita o sviluppo di competenze;
   f. capacità produttive future;
   g. libertà di scelta delle generazioni successive.
3. Le ipotesi di lungo periodo devono essere esplicitate.
4. Gli effetti non quantificabili economicamente non possono essere ignorati per il solo fatto di non essere monetizzabili.

TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

Articolo 18 – Struttura del piano

Ogni PRRI deve contenere:

1. diagnosi;
2. obiettivi;
3. risultati attesi;
4. azioni;
5. responsabili;
6. calendario;
7. risorse;
8. indicatori;
9. rischi di attuazione;
10. misure di controllo;
11. piano di comunicazione;
12. verifica indipendente;
13. procedura di revisione;
14. strategia di continuità.

Articolo 19 – Fasi di attuazione

L'attuazione si articola in cinque fasi:

Fase 1 – Preparazione: validazione dei dati, definizione delle responsabilità e verifica delle risorse.

Fase 2 – Avvio: attivazione delle prime misure e acquisizione delle capacità necessarie.

Fase 3 – Sviluppo: attuazione coordinata degli interventi.

Fase 4 – Consolidamento: verifica della stabilità dei risultati e riduzione delle dipendenze residue.

Fase 5 – Trasferimento: conservazione delle conoscenze e integrazione delle capacità nelle strutture permanenti.

Articolo 20 – Responsabilità operative

1. Ogni azione deve avere un responsabile identificato.
2. Le responsabilità devono essere compatibili con le competenze legittimamente attribuite.
3. Ogni responsabile deve disporre di obiettivi, risorse e tempi definiti.
4. La responsabilità operativa non può essere confusa con la responsabilità giuridica, che resta disciplinata dall'ordinamento applicabile.

Articolo 21 – Coordinamento interistituzionale

Quando un piano coinvolge più soggetti, deve essere istituito un meccanismo di coordinamento che definisca:

1. competenze;

2. flussi informativi;
3. responsabilità;
4. modalità decisionali;
5. procedure di risoluzione dei conflitti;
6. condivisione delle risorse;
7. monitoraggio comune.

Articolo 22 – Continuità dei servizi essenziali

1. Ogni piano che interessa infrastrutture o servizi essenziali deve prevedere misure di continuità.
2. Le misure devono considerare:
   a. sistemi alternativi;
   b. capacità di emergenza;
   c. scorte e riserve proporzionate;
   d. fornitori alternativi;
   e. ripristino;
   f. protezione delle persone;
   g. comunicazione agli utenti.
3. La transizione non deve creare interruzioni ingiustificate dei servizi essenziali.

Articolo 23 – Sviluppo delle capacità interne

I piani privilegiano, quando efficaci e sostenibili:

1. formazione;
2. ricerca;
3. trasferimento di conoscenze;
4. manutenzione;
5. sviluppo tecnologico;
6. capacità produttive;
7. infrastrutture interoperabili;
8. competenze amministrative;
9. sistemi di controllo;
10. capacità di risposta autonoma.

Il principio non implica l'esclusione arbitraria di operatori esterni né la violazione delle regole applicabili alla concorrenza e agli scambi.

TITOLO V – RISORSE E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

Articolo 24 – Quadro delle risorse

Ogni piano deve identificare:

1. costo complessivo stimato;
2. fabbisogno iniziale;
3. costi ricorrenti;
4. fonti di finanziamento;
5. risorse umane;
6. risorse tecnologiche;
7. risorse materiali;
8. costi di manutenzione;
9. passività potenziali;
10. margini di incertezza.

Articolo 25 – Sostenibilità finanziaria

1. Le risorse devono essere commisurate agli obiettivi.
2. Il piano deve valutare la sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo.
3. Devono essere considerate le conseguenze sul debito, sulla liquidità e sugli impegni futuri.
4. Nessuna fonte di finanziamento può essere presentata come disponibile senza adeguata verifica.
5. Le previsioni devono distinguere risorse già disponibili, risorse approvate e risorse soltanto ipotizzate.

Articolo 26 – Diversificazione delle fonti

1. La diversificazione finanziaria è valutata come fattore di resilienza.
2. Il piano può prevedere, secondo la legge applicabile:
   a. risorse proprie;
   b. stanziamenti pubblici;
   c. contributi e sovvenzioni;
   d. finanziamenti multilaterali;
   e. investimenti privati;
   f. strumenti di partenariato;
   g. fondi dedicati.
3. Ogni fonte deve essere accompagnata da condizioni, rischi, costi e obblighi.
4. La diversificazione non deve produrre opacità o sovrapposizione di passività.

Articolo 27 – Fondo per la resilienza intergenerazionale

1. I soggetti legittimati possono istituire fondi dedicati alla realizzazione dei PRRI.
2. Il fondo deve disporre di:
   a. statuto o disciplina istitutiva;
   b. finalità definite;
   c. regole di gestione;
   d. criteri di investimento;
   e. controlli contabili;
   f. audit indipendente;
   g. rendicontazione pubblica appropriata.
3. Le risorse devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità autorizzate.
4. Il fondo non può essere presentato come patrimonio segregato o protetto da creditori senza una valida base giuridica.

Articolo 28 – Costo dell'inazione

Ogni PRRI deve stimare, quando possibile, il costo dell'inazione, considerando:

1. danni economici attesi;
2. perdita di capacità produttiva;
3. interruzione dei servizi;
4. costi di emergenza;
5. perdita di competenze;
6. deterioramento ambientale;
7. aumento delle dipendenze;
8. riduzione delle opportunità future.

La stima deve indicare ipotesi, limiti e margini di incertezza.

TITOLO VI – MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 29 – Sistema di indicatori PRRI

Ogni piano adotta indicatori coerenti con il TSSM e con gli obiettivi specifici.

Gli indicatori devono distinguere:

1. input: risorse impiegate;
2. output: attività e prodotti realizzati;
3. outcome: cambiamenti effettivamente ottenuti;
4. impatto: effetti strutturali nel lungo periodo;
5. resilienza: capacità di mantenere o ripristinare le funzioni;
6. trasferimento intergenerazionale: capacità lasciate alle generazioni successive.

Articolo 30 – Baseline

1. Prima dell'attuazione deve essere definita una situazione iniziale di riferimento.
2. La baseline deve essere documentata e datata.
3. Le modifiche della metodologia devono essere tracciate.
4. I risultati devono essere confrontati con la baseline originaria e con gli aggiornamenti giustificati.

Articolo 31 – Indicatori di riduzione delle dipendenze

Tra gli indicatori utilizzabili rientrano:

1. concentrazione dei fornitori;
2. numero e qualità delle alternative;

3. tempi di sostituzione;
4. quota di capacità produttiva disponibile;
5. continuità delle forniture;
6. diversificazione delle fonti finanziarie;
7. interoperabilità delle infrastrutture;
8. disponibilità di competenze;
9. autonomia manutentiva;
10. capacità di ripristino.

Articolo 32 – Verifica dei risultati

1. I risultati sono verificati periodicamente.
2. La verifica confronta:
   a. obiettivi;
   b. risultati effettivi;
   c. risorse utilizzate;
   d. tempi;
   e. rischi residui;
   f. effetti inattesi.
3. I risultati non conseguiti devono essere motivati.
4. Le attività realizzate non possono essere automaticamente considerate prova del raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 33 – Controllo degli effetti indesiderati

1. Ogni piano deve monitorare gli effetti negativi non previsti.
2. Sono considerati:
   a. nuove dipendenze;
   b. aumento dei costi permanenti;
   c. esclusione ingiustificata di soggetti;
   d. impatti ambientali;
   e. disuguaglianze;
   f. riduzione dei diritti;
   g. trasferimento di rischi verso altri territori o popolazioni.
3. Se gli effetti negativi superano i benefici attesi, il piano deve essere sottoposto a revisione.

TITOLO VII – MODELLO DI RICERCA-AZIONE A SPIRALE

Articolo 34 – Istituzione del ciclo SPRASE-PRRI

1. Ogni piano adotta un processo iterativo di ricerca, progettazione, azione, misurazione e miglioramento.
2. Il processo non si limita a ripetere le medesime attività, ma utilizza i risultati precedenti per migliorare progressivamente la qualità dell'intervento.

3. Ogni ciclo produce conoscenze, capacità e procedure utilizzabili nel ciclo successivo.

Articolo 35 – Le dodici fasi del ciclo

Il ciclo operativo si articola in dodici fasi:

1. **Osservare:** raccogliere dati e individuare segnali;
2. **Comprendere:** analizzare cause e interdipendenze;
3. **Misurare:** definire baseline e indicatori;
4. **Prevedere:** elaborare scenari;
5. **Progettare:** selezionare le misure;
6. **Programmare:** assegnare risorse, responsabilità e tempi;
7. **Agire:** realizzare gli interventi;
8. **Verificare:** misurare i risultati;
9. **Correggere:** intervenire sugli scostamenti;
10. **Consolidare:** rendere durevoli i risultati;
11. **Trasferire:** diffondere conoscenze e competenze;
12. **Amplificare:** replicare le soluzioni efficaci, adattandole ai nuovi contesti.

Articolo 36 – Amplificazione progressiva

1. L'amplificazione consiste nell'estensione controllata delle soluzioni che hanno dimostrato efficacia.
2. La replicazione deve essere preceduta da una valutazione di trasferibilità.
3. Il moltiplicatore operativo proposto è espresso come rapporto tra capacità utili acquisite nel ciclo successivo e capacità utili acquisite nel ciclo precedente.
4. L'obiettivo programmatico di raddoppio delle capacità replicabili può essere adottato quando sostenibile e verificabile.
5. Il raddoppio non costituisce un risultato garantito né una crescita matematica automatica.
6. La crescita è subordinata alla disponibilità di risorse, alla qualità delle evidenze, alla capacità di assorbimento e al rispetto dei diritti.

Articolo 37 – Regola di miglioramento incrementale

Ogni ciclo deve dimostrare almeno uno dei seguenti miglioramenti:

1. riduzione del rischio;
2. riduzione della dipendenza;
3. aumento della capacità autonoma;
4. diminuzione dei tempi di risposta;
5. maggiore affidabilità dei dati;
6. riduzione dei costi ricorrenti;
7. maggiore sostenibilità;
8. migliore trasferibilità delle competenze;
9. maggiore reversibilità;
10. migliore tutela intergenerazionale.

Articolo 38 – Memoria istituzionale

1. Le conoscenze prodotte devono essere conservate.
2. Ogni piano mantiene un archivio delle decisioni, delle evidenze, dei risultati e delle correzioni.
3. Le informazioni devono essere organizzate in modo da consentire la continuità anche in caso di cambiamento degli organi responsabili.
4. La memoria istituzionale costituisce un patrimonio operativo destinato a evitare la ripetizione degli errori.

TITOLO VIII – CONTROLLO, AUDIT E GARANZIE

Articolo 39 – Controllo interno

Il soggetto responsabile istituisce controlli proporzionati alla dimensione e alla complessità del piano, con particolare riferimento a:

1. utilizzo delle risorse;
2. rispetto dei tempi;
3. conformità agli obiettivi;
4. qualità dei dati;
5. conflitti di interesse;
6. rischi di frode;
7. sicurezza;
8. protezione delle persone e dell'ambiente.

Articolo 40 – Verifica indipendente

1. I piani di priorità critica e sistemica sono sottoposti a verifica indipendente.
2. La verifica considera la metodologia, i risultati, la sostenibilità e la corretta rendicontazione.
3. Il verificatore deve dichiarare l'assenza di conflitti di interesse rilevanti.
4. Il rapporto indipendente è conservato nel fascicolo del piano.

Articolo 41 – Trasparenza finanziaria

1. Le risorse impiegate devono essere rendicontate.
2. Devono essere identificati:
   a. soggetto finanziatore;
   b. importo;
   c. destinazione;
   d. condizioni;
   e. beneficiario;
   f. risultati attesi.
3. La riservatezza è ammessa nei limiti della legge e non può essere utilizzata per occultare conflitti di interesse o irregolarità.

Articolo 42 – Segnalazione delle irregolarità

1. Le irregolarità devono essere registrate e sottoposte a verifica.
2. Devono essere previste procedure di segnalazione protetta, nel rispetto delle norme applicabili.
3. Nessuna segnalazione può determinare automaticamente una responsabilità.
4. Le contestazioni devono essere esaminate con imparzialità.

Articolo 43 – Tutela dei soggetti interessati

1. Le persone e le organizzazioni interessate devono poter presentare osservazioni.
2. Devono essere garantite informazioni accessibili sui programmi che incidono direttamente sui loro interessi.
3. Le procedure di partecipazione devono essere proporzionate alla natura dell'intervento.
4. Le osservazioni ricevute e le relative valutazioni sono documentate.

TITOLO IX – REVISIONE, SOSPENSIONE E CHIUSURA

Articolo 44 – Revisione del piano

Il PRRI è sottoposto a revisione quando:

1. cambiano significativamente le condizioni iniziali;
2. emergono nuove vulnerabilità;
3. gli obiettivi diventano irrealizzabili;
4. i costi superano le previsioni;
5. le misure producono effetti negativi rilevanti;
6. muta il quadro normativo;
7. le verifiche indipendenti individuano carenze;
8. le evidenze scientifiche richiedono una modifica.

Articolo 45 – Sospensione

1. Il piano può essere sospeso, in tutto o in parte, dal soggetto competente quando:
   a. emergono rischi gravi non considerati;
   b. manca la base giuridica necessaria;
   c. le risorse non sono disponibili;
   d. si verificano irregolarità significative;
   e. la prosecuzione può produrre danni sproporzionati.
2. La sospensione deve essere motivata.
3. Devono essere adottate misure per tutelare la continuità delle funzioni essenziali.

Articolo 46 – Chiusura

Un PRRI può essere chiuso quando:

1. gli obiettivi sono stati raggiunti;
2. il rischio è stato ridotto a un livello accettabile;
3. le capacità sono state consolidate;
4. i risultati sono stati verificati;
5. le responsabilità residue sono state trasferite;
6. esiste un sistema di monitoraggio successivo.

La chiusura non può essere dichiarata esclusivamente sulla base del completamento delle attività.

Articolo 47 – Valutazione post-intervento

Dopo la chiusura è predisposta una valutazione che considera:

1. efficacia;
2. efficienza;
3. sostenibilità;
4. riduzione delle dipendenze;
5. effetti inattesi;
6. capacità acquisite;
7. benefici intergenerazionali;
8. replicabilità;
9. criticità residue;
10. lezioni apprese.

TITOLO X – GOVERNANCE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 – Responsabilità organizzativa

Ogni soggetto che adotta un PRRI deve individuare un responsabile organizzativo e un responsabile tecnico, nel rispetto delle proprie competenze.

Articolo 49 – Comitato tecnico di attuazione

Può essere istituito un Comitato tecnico con funzioni di:

1. valutazione dei piani;
2. coordinamento metodologico;
3. monitoraggio;
4. verifica degli indicatori;
5. proposta di aggiornamenti;
6. diffusione delle buone pratiche.

Il Comitato non sostituisce gli organi decisionali competenti.

Articolo 50 – Rapporto annuale PRRI

È predisposto un rapporto annuale contenente:

1. piani attivati;
2. piani conclusi;
3. risorse impegnate;
4. risultati raggiunti;
5. dipendenze ridotte;
6. capacità sviluppate;
7. criticità;
8. impatti intergenerazionali;
9. risultati degli audit;
10. priorità per il ciclo successivo.

Articolo 51 – Compatibilità giuridica

1. Il presente Atto opera nei limiti del diritto applicabile.
2. Non attribuisce automaticamente poteri pubblici, poteri di imposizione fiscale, poteri monetari o competenze internazionali.
3. L'istituzione di fondi, strumenti finanziari o programmi di investimento richiede gli atti e le autorizzazioni eventualmente necessari.
4. Nessuna disposizione può essere interpretata come deroga a norme imperative di diritto internazionale generale o agli obblighi validamente assunti.

Articolo 52 – Revisione del Regolamento

Il presente Regolamento è riesaminato sulla base dei risultati applicativi, delle verifiche indipendenti, delle evidenze scientifiche e delle esigenze di tutela delle generazioni future.

Articolo 53 – Entrata in vigore

Il presente Atto entra in vigore secondo le modalità previste dall'atto di adozione dell'organismo competente. La sua applicazione nei confronti di soggetti terzi richiede un valido titolo giuridico.

ALLEGATO I

MODELLO STANDARD DEL PIANO PRRI

Ogni piano deve contenere almeno le seguenti sezioni:

A. Identificazione

- Codice del piano
- Titolo
- Soggetto proponente
- Soggetto responsabile
- Ambito di applicazione

B. Diagnosi

- Vulnerabilità
- Cause strutturali
- Indicatori TSSM
- Segnali SIASS
- Baseline

C. Obiettivi

- Obiettivo generale
- Obiettivi specifici
- Risultati attesi
- Orizzonte temporale

D. Interventi

- Azioni
- Responsabili
- Risorse
- Calendario
- Dipendenze da ridurre

E. Garanzie

- Valutazione intergenerazionale
- Impatto ambientale
- Tutela dei diritti
- Analisi delle alternative

F. Controllo

- Indicatori
- Milestone
- Audit
- Riesame
- Gestione degli scostamenti

G. Chiusura

- Risultati verificati
- Capacità trasferite
- Rischi residui
- Piano di monitoraggio successivo

ALLEGATO II

MATRICE DI CONTROLLO DEI RISULTATI

Dimensione	Indicatore	Baseline	Obiettivo	Risultato	Verifica
Economica	Diversificazione	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Audit
Finanziaria	Fonti disponibili	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Audit
Monetaria	Continuità pagamenti	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Test
Energetica	Diversificazione fonti	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Verifica
Produttiva	Capacità essenziale	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Audit
Alimentare	Sicurezza approvvigionamenti	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Verifica
Tecnologica	Capacità di innovazione	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Valutazione
Digitale	Interoperabilità	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Test
Infrastrutturale	Continuità	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Stress test
Istituzionale	Capacità amministrativa	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Audit
Sociale	Competenze trasferite	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Valutazione
Intergenerazionale	Reversibilità	Da rilevare	Da definire	Da misurare	Analisi

I valori devono essere determinati sulla base di dati effettivi e di una metodologia documentata. Non sono ammessi risultati presunti o indicatori presentati come conseguiti prima della verifica.

ALLEGATO III

MODELLO DI BILANCIO DELLE DIPENDENZE

Il bilancio deve riportare:

1. dipendenza originaria;
2. soggetto o sistema da cui dipende la funzione;
3. criticità;
4. livello di sostituibilità;
5. intervento previsto;
6. dipendenza eliminata o ridotta;
7. nuova dipendenza eventualmente introdotta;
8. dipendenza residua;
9. capacità autonoma acquisita;
10. rischio residuo.

Criterio di valutazione: un intervento produce riequilibrio sostanziale quando riduce la vulnerabilità complessiva e aumenta le alternative effettivamente disponibili, senza creare nuove concentrazioni equivalenti o maggiori.

ALLEGATO IV

MODELLO DI CICLO SPRASE-PRRI

Fase	Operazione	Risultato documentale
1	Osservare	Registro dei segnali
2	Comprendere	Analisi delle cause
3	Misurare	Baseline TSSM
4	Prevedere	Scenari
5	Progettare	Piano tecnico
6	Programmare	Piano delle risorse
7	Agire	Rapporto di attuazione
8	Verificare	Rapporto di risultato
9	Correggere	Piano aggiornato
10	Consolidare	Capacità stabilizzate
11	Trasferire	Archivio delle conoscenze
12	Amplificare	Modello replicabile

ALLEGATO V

INDICATORI DI SUCCESSO INTERGENERAZIONALE

Un PRRI è considerato intergenerazionalmente efficace quando dimostra, attraverso evidenze verificabili:

1. riduzione dei rischi trasferiti al futuro;
2. conservazione o ripristino delle risorse;
3. sviluppo di capacità produttive e tecnologiche;
4. trasferimento documentato di competenze;
5. miglioramento della continuità dei servizi;
6. riduzione delle dipendenze non sostituibili;
7. sostenibilità degli impegni finanziari;
8. protezione degli ecosistemi;
9. aumento delle alternative disponibili;
10. miglioramento della capacità di scelta delle generazioni future.

DISPOSIZIONE CONCLUSIVA

La pianificazione non deve limitarsi a distribuire risorse: deve costruire capacità.

L'attuazione non deve limitarsi a completare attività: deve produrre risultati.

La verifica non deve limitarsi a certificare procedure: deve accertare gli effetti.

Il miglioramento non deve limitarsi a correggere errori: deve impedire che gli stessi errori si ripetano.

Il sistema SPRASE assume pertanto il principio secondo cui ogni intervento efficace deve diventare conoscenza, ogni conoscenza deve diventare capacità e ogni capacità deve essere trasmessa e resa disponibile alle generazioni successive.

Non basta ridurre il rischio presente: occorre impedire che il rischio venga trasferito al futuro.

Non basta costruire autonomia: occorre renderla durevole, verificabile e trasmissibile.

La sovranità sostanziale è una capacità che ogni generazione riceve, sviluppa e consegna alla successiva.